

sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto »;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 »;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 ».

2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua).

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 1, sesto periodo, sostituire le parole: sono trasmessi alle regioni e alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto con le seguenti: sono concordati con le regioni e le province autonome territorialmente interessate affinché le inseriscano.

48. 1. Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: l'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: l'attivazione dei fondi è deliberata in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

48. 2. Delbono, Duilio, Carbonella, Camo, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni e le province.

48. 3. Delbono, Duilio, Carbonella, Camo, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 2, quinto periodo, sostituire le parole: È istituito, con decreto ministeriale con le seguenti: è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 4. Delbono, Duilio, Carbonella, Camo, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente: 4. Allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante, il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

Conseguentemente, all'articolo 93, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -15.000

48. 5. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 41)

ARTICOLO 49 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 49.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le cer-

tificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 42)

ARTICOLO 50 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 50.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volonta-

ria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente:

« 1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda ».

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'arti-

colo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell'ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.

5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2002, n. 172, le parole: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 ». Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

Sopprimere il comma 7.

50. 1. Pagliarini, Dario Galli, Sergio Rossi, Parolo.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 43)

ARTICOLO 51 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 51.

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi).

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi

dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 44)

ARTICOLO 52 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 52.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per

cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del

significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « e al 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , al 12,5 per cento » e le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di ven-

data al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma ».

7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1° febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informaticizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.

10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: « l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli

anni 2002 e 2003 »; al comma 4, le parole: « l'esercizio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi 2002 e 2003 ».

11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento.

12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la

notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

- a) variazioni del confezionamento primario;
- b) quantità del contenuto;
- c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;
- d) sostituzione di un componente con uno analogo;
- e) eliminazione di uno o più componenti;
- f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
- g) variazione del nome commerciale;
- h) variazione del sito di produzione;
- i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.

17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale « Bambino Gesù » di Roma.

19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito orga-

nizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

20. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.

22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « di alta formazione », sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, »;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: « credito di imposta », sono inserite le seguenti: « , riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi

atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, »;

c) nel terzo periodo, le parole: « sono individuati annualmente gli istituti » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate annualmente le categorie degli istituti » e le parole: « e la misura massima dello stesso » sono soppresse.

23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: « è autorizzato » fino a: « per l'anno 1999 e » sono sostituite dalle seguenti: « può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali »;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia

di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento ».

25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei Paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 1° luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998.

26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« 9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 52

(Razionalizzazione della spesa sanitaria).

Al comma 18 sostituire le parole: per il solo anno 2002, con le seguenti per ciascuno degli anni 2002 e 2003

Segue compensazione Verdi

- **52. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion

Al comma 18 sostituire le parole: per il solo anno 2002, con le seguenti per ciascuno degli anni 2002 e 2003

Segue compensazione Ulivo

- **52. 3.** Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Ventura, Cusumano

Al comma 18 sostituire le parole: dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, con le parole delle strutture sanitarie pubbliche pubblicate nel Comune di Roma

- 52. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 21

- 52. 4.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 22

- 52. 5.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 24

Segue compensazione Gruppo comunisti italiani

- 52. 6.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 25

Segue compensazione Gruppo comunisti italiani

- **52. 7.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 25

Segue compensazione Gruppo Margherita

- **52. 8.** Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Burtone, Meduri, Mosella

Sopprimere il comma 26

Segue compensazione Gruppo comunisti italiani

- • **52. 9.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 26

Segue compensazione Gruppo Margherita

- • **52. 10.** Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Burtone, Meduri, Mosella

Sopprimere il comma 27

Segue compensazione Ulivo

- **52. 11.** Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano

Sopprimere il comma 27

- **52. 12.** Maura Cossutta, Pistone

Sopprimere il comma 27

Segue compensazione Gruppo DS

- **52. 13.** Battaglia, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Barbieri, Bur-

lando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 45)

ARTICOLO 53 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

(Medici con titolo di specializzazione)

1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

(Medici con titolo di specializzazione).

Aggiungere in fine il seguente periodo In favore dei medici specializzandi per l'anno 2003 ai sensi della legge n. 368 del 1999 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per i loro contratti.

Segue compensazione Gruppo Margherita

53. 1 Bindi, Turco, Zanella, Cossutta, Fioroni, Battaglia, Ruzzante, Labate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004 e 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al SN di parte corrente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 100.000

2004: – 100.000

2005: – 100.000

53. 2. Maura Cossutta, Pistone, Ruzzante.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 46)

ARTICOLO 54 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 54.

(Livelli essenziali di assistenza).

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

(Livelli essenziali di assistenza).

Sopprimerlo.

54. 1. Bindi, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 1.

54. 2. Bindi, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

54. 3. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

***54. 4.** Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

***54. 5.** Bindi, Turco, Zanella, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 3.

****54. 6.** Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

****54. 7.** Bindi, Turco, Zanella, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

54. 8. Bindi, Maura Cossutta Turco, Zanella, Battaglia, Fioroni, Burtone.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 47)

ARTICOLO 55 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 55.

(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico).

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: « nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « e nei bilanci regionali ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico).

Sopprimerlo

Segue compensazione Gruppo Margherita

55.1 Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Fioroni, Burtone, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

1. È autorizzata la spesa per l'anno 2003 pari a 250 milioni di euro finalizzati ad interventi in favore dell'edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche.

Segue compensazione Gruppo Margherita

55. 2 Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Fioroni, Burtone, Battaglia.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 48)

ARTICOLO 56 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 56.

(Fondo per progetti di ricerca).

1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

(Fondo per progetti di ricerca).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « finanziamento di progetti », aggiungere le seguenti: « concertati a livello europeo e di quelli »

56. 1 Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 225 milioni di euro », con le seguenti: « 500 milioni di euro ».

Seguono compensazioni Gruppo DS-U

56. 2 Grandi, Benvenuto, Pistone

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 225 milioni di euro », con le seguenti: « 400 milioni di euro »; al medesimo periodo, sostituire le parole: « 100 milioni di euro » con le seguenti: « 300 milioni di euro ».

Seguono compensazioni Comunisti italiani

56. 3 Pistone

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 » con le seguenti: « 325 milioni di euro per l'anno 2003 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »

Seguono compensazioni Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

56. 5 Bimbi, Colasio

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 225 milioni di euro », con le seguenti: « 300 milioni di euro »; al medesimo periodo, sostituire le parole: « 100 milioni di euro » con le seguenti: « 300 milioni di euro ».

Seguono compensazioni Ulivo

56. 4. Grignaffini, Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Colasio, Bimbi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « istituito nello stato di previsione » fino a : « della ricerca » con le seguenti: « istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

56. 6 Bimbi, Colasio

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « dell'economia e delle finanze » fino alla fine del comma con le seguenti: « dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le diverse finalità provvede il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, procedure modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da enti che abbiano ottenuto, nell'anno precedente un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse nazionali e comunitarie ottenute. ».

56. 7 Tocci, Grignaffini, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bimbi, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Colasio

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « Presidente del Consiglio » fino a: « finanze » con le seguenti: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le attività produttive, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie »

56. 8 Grignaffini, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Tocci

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « della salute », inserire le seguenti: « , dell'ambiente »

56. 10 Realacci, Verneti, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Lion

Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:« , d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, la Conferenza nazionale dei rettori, gli IRCCS, l'Istituto Superiore di sanità e l'ISPEL. »

56. 9 Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella

Aggiungere, in fine, le parole: « , avendo particolare riguardo alla ricerca biomedica pubblica effettuata dagli IRCCS. »

56. 11 Labate, Battaglia, Turco, Bimbi, Cossutta, Zanella, Petrella, Fioroni, Mosella, Burtone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I progetti di ricerca finanziati riguardanti il software devono utilizzare programmi informatici a sorgente aperto ovvero programmi appartenenti alla categoria del software libero. »

56. 12 Folena

(A.C. 3200-bis-B — Sezione 49)**ARTICOLO 57 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 57.**

(Commissione unica sui dispositivi medici).

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono esporre *on line* via *Internet* i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.

Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

(A.C. 3200-bis-B — Sezione 50)**ARTICOLO 58 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 58.**

(Incentivi per la ricerca farmaceutica).

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di « premio di prezzo » (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; *b)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *c)* livelli annuali delle esportazioni; *d)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *e)* numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *f)* incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui

al presente comma e l'entità massima del « premio di prezzo » in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 51)

ARTICOLO 60 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 60.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusiva-

mente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23